

Residenza all'estero: nessuna sanzione per il quadro RW omesso

Cgt Sardegna

**Centro di interessi
riconosciuto in Svizzera
anche senza iscrizione Aire**

Valentino Tamburro

L'omessa compilazione del quadro RW da parte di una cittadina italiana, non iscritta all'Aire ma residente fiscalmente in Svizzera in base all'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia ed il Paese elvetico, non comporta l'applicazione di alcuna sanzione in materia di monitoraggio fiscale, in quanto in tale ipotesi viene meno l'ambito soggettivo di applicazione di tale normativa. La dimostrazione della residenza fiscale estera comporta anche l'irrilevanza in Italia dei redditi prodotti in Svizzera. Sono questi i principi di diritto contenuti nella sentenza 242/3/2024 pronunciata dalla Cgt di secondo grado della Sardegna e depositata il 19 marzo 2024.

Il contenzioso, avente ad oggetto i periodi d'imposta 2013 e 2014, è sorto a seguito della notifica di due atti di contestazione relativi all'omessa compilazione del quadro RW e di due avvisi di accertamento nei quali si contestava l'omessa dichiarazione in Italia di redditi esteri. In entrambi i casi, l'Ufficio aveva contestato alla contribuente la sussistenza della residenza fiscale in Italia sulla base dell'omessa cancellazione dall'anagrafe della po-

polazione residente.

Dopo aver riunito i procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva, la Corte di giustizia sarda ha applicato l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, e gli articoli 169 del Tuir e 75 del Dpr 600/1973, dando prevalenza all'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni citata rispetto all'articolo 2 del Tuir.

Nella sentenza le ragioni della contribuente sono state accolte in quanto il centro degli interessi per il 2013 e 2014 era situato in Svizzera. Oltre all'esibizione del certificato di residenza anagrafica in un Comune svizzero (che si aggiungeva a quella in Italia), la contribuente ha provato che anche il coniuge era residente anagraficamente nei periodi d'imposta in questione in Svizzera e che il figlio frequentava la scuola nel medesimo Comune svizzero di residenza della famiglia. L'Ufficio non ha invece dimostrato quali attività o interessi fossero riconducibili in Italia in capo alla contribuente per i periodi d'imposta relativi al 2013 e al 2014.

L'articolo 4 del Dl 167/1990, che individua i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale, fa genericamente riferimento ai soggetti «residenti in Italia», senza alcun richiamo all'articolo 2 del Tuir. La sentenza in commento conferma l'interpretazione proposta dalla difesa della ricorrente, in forza della quale anche ai fini degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ciò che rileva è la residenza fiscale in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e non la normativa domestica.